



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 55 DEL 12-10-2018

Oggetto: CONFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DELLA GESTIONE DEI NIDI D' INFANZIA DEI COMUNI DI LORO PICENO, BELFORTE DEL CHIANTI E RIPE SAN GINESIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di ottobre alle ore 21:05, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. All'appello nominale risultano presenti:

Catalini Ilenia	P	TACCARI GILBERTO	P
GALLETTI GIUSEPPE	P	PETRELLI MARIA-LUISA	P
LAMBERTUCCI FABIO	P	PAOLONI ROBERTINO	P
QUINTILI RAOUL	P	VERDICCHIO ALFIO	P
LAMBERTUCCI FEDERICA	P	TIRABASSO ROCCO	A
GASPARRINI CRISTINA	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale Cesetti Alberto

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Catalini Ilenia in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

QUINTILI RAOUL

TACCARI GILBERTO

PAOLONI ROBERTINO

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

**COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)**

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 OTTOBRE 2018
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

**OGGETTO DELIBERA: CONFERIMNETO ALL' UNIONE MONTANA DELLA GESTIONE DEI
NIDI D' INFANZIA DEI COMUNI DI LORO PICENO, BELFORTE DEL CHIANTI E RIPE SAN
GINESIO. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1°c . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F
D.ssa Catalini Ilenia

PREMESSO:

- che con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/10/2014 questo Ente, ai sensi della L.R. 11/11/2013 n. 35 aderiva alla suddetta Unione Montana denominata "Unione Montana dei Monti Azzurri", approvando il relativo Statuto;

- che in data 1 gennaio 2015 è stata costituita l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, ai sensi della Legge regionale 11 novembre 2013 n. 335, avente personalità giuridica e pubblica per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali e di quelle conferite dalla Regione, alla quale hanno aderito tutti e 15 i Comuni facenti parte della ex Comunità Montana Monti Azzurri;

- che lo scopo dell'Unione Montana di Monti Azzurri è quello di svolgere in forma associata le funzioni dei Comuni e quelle conferite dalla Regione, nonché la tutela, valorizzazione dei territori montani e la programmazione dello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali;

- che l'art 4 comma 2 dello Statuto dell'Unione così recita: "I Comuni aderenti, entro dodici mesi dalla costituzione, conferiscono all'Unione, per l'esercizio in forma associata, le seguenti funzioni fondamentali" ai sensi dell'art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

A) la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione;

B) Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute alla Stato dalla normativa vigente;

C) Statistica;

- che con deliberazione di G.M. n. 151 del 23/12/2015 è stato avviato il trasferimento alla Unione Montana della **funzione fondamentale Servizi Sociali**, attraverso l'istituzione di *tavoli tecnici di lavoro*, per definire e pianificare le modalità di conferimento, le tempistiche, le relative risorse umane, strumentali, finanziarie e la localizzazione degli uffici;

- che, in particolare, nei tali tavoli tecnici era stato deciso di far decorrere il trasferimento all'Unione Montana stessa della gestione del servizio Asilo nido, attualmente esistente nei Comune di Loro Piceno, Ripe San Ginesio e Belforte del Chienti, presumibilmente dal gennaio 2018;

- che, nelle more del trasferimento della funzione *de quo*, questo Ente ha provveduto alla gestione in forma diretta del Centro per l'Infanzia, tramite operatore economico qualificato;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n. 4 del 29.03.2018, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio Asilo Nido e Nidi d'infanzia da parte dei comuni aderenti;

CONSIDERATO pertanto doveroso, da parte di questo Ente, approvare, per quanto di competenza, l'allegato schema di convenzione all'uopo predisposto ed il Regolamento per la gestione associata degli Asili Nido e Centri per l'infanzia ;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:

- gli artt. 30 e 32 del D.lgs 267 del 18.8.2000;

- l'art. 14 commi 27 e seguenti del D.L. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la L.R. n.35 del 11.11.2013;
- la L.R. 32/2014 Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia la D.G.R. 110 del 2015 e D.G. 111 del 2015;

PROPONE

al Consiglio Comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la delega all'Unione Montana dei Monti Azzurri per la gestione in forma associata dei Nidi d'Infanzia dei Comuni di Belforte Del Chienti, Loro Piceno e Ripe San Ginesio, da attuare mediante schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in attuazione dell'art. 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, e s.m.i., che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione dopo aver verificato il progetto di gara per la sostenibilità finanziaria della spesa totale a carico dell'Ente e degli utenti;
3. di dare mandato ai Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEI NIDI D'INFANZIA
DEI COMUNI DI BELFORTE DEL CHIANTI, LORO PICENO E
RIPE SAN GINESIO

Approvata con deliberazione del C.C. n. del

L'anno duemila diciassette, il giornodel mese diin nella sede dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

- UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI, in persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione (codice fiscale FLC GPR 52S15 I651U), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 29/03/2018, resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di BELFORTE DEL CHIANTI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di LORO PICENO, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di RIPE SAN GINESIO, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;



PREMESSO CHE

- l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. impone ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle comunità montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante unione o convenzione delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- il 27 del citato art. 14 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - k) l-bis) i servizi in materia statistica.

Il comma 31-ter del medesimo articolo ha stabilito che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- c) b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 ;
- l'art. 5, comma 6 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha prorogato i suddetti termini al 31/12/2017;
- è intenzione dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e dei comuni di Comuni di Loro Piceno, Belforte Del Chienti e Ripe san Ginesio di svolgere in forma associata e coordinata le attività inerenti:

i nidi d'infanzia siti nei Comuni di Loro Piceno, Belforte Del Chienti e Ripe san Ginesio facendo ricorso allo strumento della convenzione di cui al T.U. 267/2000, a garanzia di una migliore gestione dei servizi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Scopo della presente convenzione è quello di attuare una forma di gestione associata dei Nidi d'Infanzia siti nei comuni di Loro Piceno, Belforte Del Chienti e Ripe San Ginesio con il preciso intento di svolgere in modo coordinato il nuovo servizio del nido d'infanzia e di consentire l'accoglimento di tutte le domande di accesso formulate dal utenti di tutti i comuni aderenti senza distinzioni.
2. Per le finalità di cui al precedente comma i Comuni firmatari della presente convenzione delegano l'esercizio del Servizio di Nido d'Infanzia all'Unione Montana dei Monti Azzurri. L'esercizio associato del servizio ricomprende i compiti e le attività di cui alla presente convenzione.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione dei Nidi d'Infanzia è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.
2. I nidi d'Infanzia intercomunali sono dimensionati per ospitare complessivamente n. 93 bambini così distribuiti:
 - Nido d'Infanzia di Loro Piceno n.18 bambini
 - Nido d'Infanzia di Belforte del Chienti n. 30 bambini
 - Nido d'Infanzia di Ripe San Ginesio n. 45 bambini

Art. 3 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, sono adottati dall'Unione Montana dei Monti Azzurri indicato quale Ente capofila e sede del servizio associato.
2. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano ad assicurare la partecipazione ai servizi con le modalità stabilite dal successivo articolo 6 per la durata della convenzione e a coordinarne il servizio secondo modalità che sia maggiormente aderenti alle esigenze dell'intero territorio.
3. In relazione alla gestione del servizio associato l'Unione Montana predispone gli indirizzi programmatici, sulla base delle linee programmatiche della Conferenza dei sindaci di cui al successivo art. 5, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato, e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.
4. In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata sono fissati in appositi Accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 5. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti

(anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).

5. L'Unione Montana dei Monti Azzurri provvede alla gestione dei nidi d'infanzia intercomunali nelle forme previste dalla legislazione vigente ed in conformità al regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia adottato dai comuni aderenti sulla base di uno schema condiviso, facendo ricorso all'affidamento del servizio in concessione a terzi.

6. I Comuni aderenti concordano di provvedere con appositi atti deliberativi all'approvazione di:

- Regolamento per la gestione del servizio dei nidi d'infanzia;
- Determinazione della spesa annua presunta da iscrivere nel bilancio e del contributo previsto dal successivo art. 6.

Art. 4 – Ammissione ai nidi d'infanzia

1. Le domande di ammissione ai nidi di infanzia sono presentate al comune di residenza dei bambini, il quale provvederà al controllo degli allegati e all'attribuzione dei punteggi nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento comunale di gestione, nonché a trasmetterle all'Unione Montana che stilerà le graduatorie per ogni singolo comune.

2. Ai comuni sede dei nidi d'infanzia sono riservati rispettivamente:

- n. 15 posti per il Comune di Loro Piceno;
- n. 15 posti per il Comune di Belforte del Chienti;
- n. 15 posti per il Comune di Ripe San Ginesio.

Qualora un comune non utilizzi tutti i posti ad esso riservati, si provvederà alla copertura scorrendo la graduatoria degli altri comuni associati.

Potranno essere ammessi, nell'ordine, i bambini residenti nei comuni firmatari della presente convenzione previo impegno, da parte di essi e/o dei genitori di concorrenza nella spesa di gestione mediante un contributo per ogni bambino accolto da determinarsi anno per anno con apposite deliberazioni degli organi esecutivi dei comuni firmatari del presente atto.

3. Le rette mensili di frequenza vengono determinate annualmente in accordo tra i Comuni sede dei nidi d'infanzia e l'Ente titolare del servizio, Unione Montana dei Monti Azzurri, e vengono riscosse direttamente dall'Unione Montana dei Monti Azzurri.

■

■

■

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci

1. Le parti convengono di istituire una Conferenza composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei comuni partecipanti alla convenzione. La Conferenza dei sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione del servizio con atti di indirizzo, per la verifica ed il controllo sull'espletamento del servizio nonché per l'approvazione degli Accordi di cui all'art. 3.

La Conferenza si occupa in particolare di:

- a) definizione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi comuni da perseguire in base ai quali il servizio elabora progetti operativi delle attività da svolgere;
- b) verifica dell'andamento dell'attività svolta sulla base dei consuntivi di attività;
- c) espressione di parere preventivo in merito all'approvazione del bilancio di gestione annuale, del rendiconto di gestione, delle tariffe, delle contribuzioni da porre a carico degli utenti nel rispetto delle eventuali percentuali di coperture dei costi imposti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La conferenza dei sindaci è presieduta dal Presidente dell'Unione Montana. Essa è convocata dal medesimo, anche su richiesta di uno dei sindaci dei comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Presta funzioni di segretario della convenzione il segretario dell'Unione o altro dipendente incaricato dalla stessa.

3. Tutte le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti almeno la metà dei Comuni associati.

4.

Art. 6 – Contributi e spese

1. I comuni sede di Loro Piceno, Belforte del Chienti e Loro Piceno si impegnano a concedere in comodato d'uso all'Ente gestore Unione Montana dei Monti Azzurri gli immobili sede dei nidi d'infanzia. Detti comuni si impegnano altresì a sostenere a proprio carico le spese per le utenze quali luce, gas e riscaldamento e a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
2. La spesa di gestione è determinata in sede di predisposizione degli elaborati relativi alla gara di concessione che dovrà essere espletata dall'Ente Capofila con il supporto dei Comuni sede di nidi e sarà definita in sede di aggiudicazione della gara.
3. La quota di gestione così definita rapportata ad ogni singolo utente viene accollata da ogni singolo comune aderente in proporzione al numero dei bambini residenti collocati nei nidi nel limite massimo stabilito da ciascun comune in sede di bilancio. Tale quota, qualora l'Ente non abbia provveduto allo stanziamento viene sostenuta dalle rispettive famiglie dei bambini ammessi.
4. Per quanto concerne il primo anno di gestione l'Unione Montana si impegna a stanziare quale contributo ai costi di concessione € 30.000,00 e a consuntivo provvederà a recuperare ulteriori costi ed in quale misura.
5. Per gli anni successivi i comuni si impegnano a versare all'Unione Montana dei Monti Azzurri le quote di loro competenza con le seguenti modalità:
 - 1^ rata entro il 31 ottobre pari al 30%
 - 2^ rata entro il 31 maggio pari al 70%
6. Le spese per l'eventuale servizio di assistenza ai bambini disabili, accertati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o ai bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale verranno gestite all'interno del servizio associato d'integrazione scolastica ai sensi della L.R. 18/1992.

Art. 7 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione. Alla scadenza potrà essere rinnovata o prorogata.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 8 – Obblighi e garanzie

1. Il comune capo convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti ai servizi associati.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida l'Ente capo convenzione a provvedervi entro 30 giorni.

Art. 9 – Enti partecipanti, recesso e scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa parere favorevole della conferenza dei Sindaci.
2. I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole, approveranno con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli, la presente convenzione assumendone tutti gli obblighi.
3. E' possibile recedere dalla presente convenzione, dopo decorsi i primi tre anni, mediante comunicazione scritta da effettuarsi al Comune capofila ed ai Comuni aderenti alla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso.
4. Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte.

Art. 10 – Altri rapporti

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti attraverso gli Accordi di cui all'art. 2.
2. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni firmatari è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei sindaci.

Art. 11 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Art. 12 – Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.
2. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di
Il sindaco: _____

Per il comune di
Il sindaco: _____

Per il comune di
Il sindaco: _____

Il Sindaco illustra l'argomento.

Si apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Durante la discussione emerge la necessità di un nuovo passaggio in Consiglio prima della firma della convenzione. Il Sindaco si impegna in tal senso.

Il Consigliere Verdicchio comunica il proprio voto favorevole ma lo condiziona alla verifica della convenienza economica del progetto;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Preso atto che, sulla proposta sopra riportata, l'esito della votazione, resa per alzata di mano, come reso noto dal sindaco/presidente, assistito dagli scrutatori, è la seguente:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 9

Consiglieri astenuti: n. 1 (Paoloni)

voti favorevoli n. 9

Voti contrari: n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE LA PROPOSTA data 01/10/2018 n. 47 avente per oggetto:" VARIANTE AL VIGENTE PRG AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. N. 34/1992 PER REVISIONE AREA TUTELA ASSOLUTA CHIESA DELLE GRAZIE. PROPONENTE VECCHI MAURO. ADOZIONE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con successiva votazione palese che dà il seguente risultato come reso noto dal Presidente assistito dagli scrutatori:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 7

Consiglieri astenuti: n.3 (Paoloni, Taccari, Verdicchio)

voti favorevoli n. 7

Voti contrari: n. 0

dichiara ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

Catalini Ilenia	Favorevole	TACCARI GILBERTO	Astenuto
GALLETTI GIUSEPPE	Favorevole	PETRELLI MARIA-LUISA	Favorevole
LAMBERTUCCI FABIO	Favorevole	PAOLONI ROBERTINO	Astenuto
QUINTILI RAOUL	Favorevole	VERDICCHIO ALFIO	Astenuto
LAMBERTUCCI FEDERICA	Favorevole	TIRABASSO ROCCO	
GASPARRINI CRISTINA	Favorevole		

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri favorevoli: 7

Consiglieri Contrari: 0
Consiglieri Astenuti: 3

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Catalini Ilenia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 06-11-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale ed all'albo pretorio on line di questo Comune.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Appignanesi Giuliana